

## **Violenza fisica e addebito della separazione.**

### **Cassazione civile, sez. I, sentenza 16.04.2025, n. 10021**

Il caso è quello di una separazione personale tra coniugi rispetto al quale il Tribunale aveva non solo dichiarato la separazione ma altresì pronunciato l'addebito a carico dell'uomo ritenendo che, dalle risultanze di causa, fosse emerso che la donna aveva riportato lievi lesioni riscontrate in un certificato medico di Pronto Soccorso.

La Corte di Appello, adita dall'ex marito, aveva invece revocato la dichiarazione di addebito a carico del medesimo, ritenendo che ragioni fondanti l'addebito non potevano essere ricavate in base alle lievi lesioni certificate.

Avverso la sentenza di secondo grado presentava ricorso per cassazione l'ex moglie, deducendo tra l'altro violazione ed errata applicazione della legge in ordine alla revoca dell'addebito all'ex marito e asserendo che quella resa era una pronuncia contraria all'orientamento giurisprudenziale; invocava, infatti, le statuizioni della Cassazione sulla rilevanza delle violenze subite ai fini della pronuncia di addebito.

Gli Ermellini hanno accolto il motivo di ricorso affermando che la sentenza impugnata non si era uniformata al principio, più volte ribadito, secondo cui - in tema di separazione personale dei coniugi - la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

La Cassazione ha altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle violenze, anche a prescindere dagli effetti fisici, gravi o meno, delle stesse.

SEGUE in basso TESTO SENTENZA



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Oggetto: Addebito  
separazione

Alberto Giusti	- Presidente -	R.G. n. 8863/2024
Laura Tricomi	- Consigliere-	
Maura Caprioli	- Consigliere -	
Rita Elvira Anna Russo	- Consigliere-	
Daniela Valentino	- Consigliere Rel.-	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da

[REDACTED] (indicata nella intestazione del ricorso  
erroneamente come [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv.  
[REDACTED] del foro di Pisa

-ricorrente -

Contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] del Foro di Pisa

-controricorrente-

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 308/2024  
del 12.1.2024, notificata il 27.2.2024.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2025  
dal Consigliere Daniela Valentino.

### FATTI DI CAUSA

1. – [REDACTED] adiva il Tribunale di Pisa per sentir pronunciare la separazione personale nei confronti della coniuge [REDACTED] a causa della crisi del rapporto coniugale esponendo che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, che i coniugi avevano in comproprietà in pari quota un'unità immobiliare e che era disoccupato, privo di redditi e dipendente dall'aiuto economico ricevuto da parte del padre che faceva fronte anche alle sue minime necessità di vita.

2. – Il Tribunale di Pisa, con sentenza non definitiva, dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata sentenza, pronunciava l'addebito a carico del marito ritenendo che dalle risultanze di causa fosse emerso che la resistente aveva dovuto far ricorso anche a cure mediche, come riportato nella cartella clinica del Pronto Soccorso, riteneva dimostrata la sussistenza di un divario reddituale tra le parti, tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 300 mensili in favore della [REDACTED]

3. – [REDACTED] proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l'appello revocando la dichiarazione di addebito della separazione a carico di [REDACTED] e rigettando gli altri motivi di gravame.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:

a) nelle risultanze istruttorie non vi erano elementi tali da confortare il giudizio operato dal Tribunale in merito all'addebito pronunciato a carico dell'appellante;

b) le risultanze di causa avevano dato riscontro unicamente dell'esistenza di una profonda crisi coniugale tra i coniugi, dovendo



confermarsi l'inesistenza di prova in merito a **frequentazioni** extraconiugali da parte del marito;

c) le allegazioni delle parti non hanno offerto un quadro chiaro sia dei fatti che hanno costituito la denunciata violazione dei doveri coniugali (in sostanza le condotte violente del marito), sia del contesto in cui sarebbe maturata la crisi.

Quale unico dato certo, emerge unicamente che tra i coniugi fosse insorta, contestualmente alla crisi coniugale, un'elevata conflittualità addebitata dall'appellante all'invadenza della suocera che conviveva con la coppia (fatto rimasto però solo allegato) e dalla convenuta alle condotte aggressive del marito oltre che a frequentazioni extraconiugali. Né ragioni fondanti la pronuncia di addebito potevano essere ricavate in base alle lievi lesioni riscontrate nel certificato medico del Pronto Soccorso dell'anno 2019. A conferma della tesi sostenuta, l'appellante ha inoltre richiamato l'esito della denuncia presentata dalla convenuta, oggetto del provvedimento di archiviazione reso da parte del giudice penale allegato in atti;

d) a tali elementi di incertezza si aggiungono anche quelli relativi al fatto che la convenuta non si fosse mai determinata ad allontanarsi da casa nonostante le violenze che affermava di aver subito e all'accesso al conto corrente del marito, che pure sono stati valutati dal Tribunale ma quale "elemento tipico e ricorrente nella letteratura nei casi di violenza domestica, espressione proprio della condizione di fragilità di chi la subisce". Tale valutazione è, all'evidenza, basata su un ragionamento del tutto astratto, formulato "in letteratura";

e) le risultanze istruttorie del procedimento di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, hanno dato conto della effettiva disparità economica al momento esistente tra le parti, collegata alle disponibilità patrimoniali dell'appellante e alla sua attività nel settore del commercio dell'antiquariato emerse in particolare dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza;



- f) la moglie, per questioni legate alla sua età (oltre 50 anni) e alle sue condizioni di salute, scarsamente collocabile sul mercato del lavoro, si è iscritta alle liste GPS per poter svolgere l'attività di insegnante e ha completato un percorso di studi al fine di raggiungere una maggiore qualificazione professionale in vista di incarichi di docenza;
- g) nell'eventualità che la [REDACTED] ottenga un incarico retribuito, il fatto potrà essere fatto valere quale circostanza sopravvenuta tale da avere rilevanza ai fini di una rivalutazione dell'intero quadro economico-reddituale;
- h) in base all'esito complessivo dell'intero giudizio, la Corte ritiene che le spese possano essere integralmente compensate tra le parti attesa la natura della controversia e l'oggettiva controvertibilità delle questioni poste.

4. – [REDACTED] ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.

[REDACTED] ha presentato controricorso ed anche memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

La ricorrente deduce:

**5.** – Con il primo motivo: violazione ed errata applicazione della legge in ordine alla revoca dell'addebito al marito [REDACTED] (*error in iudicando*) e pronuncia contraria all'orientamento giurisprudenziale. La corte non ha valutato che, ancorché non vi sia percezione diretta della condotta da parte dei testimoni, la situazione può essere desunta anche dagli elementi chiari precisi e concordanti emersi nell'istruttoria.

**5.1**– La censura ripercorre tutti gli esiti probatori del giudizio contestando punto per punto la valutazione svolta sugli stessi nel giudizio di appello dichiarando esplicitamente di non condividere le conclusioni raggiunte (p.9), ribadendo sostanzialmente le conclusioni del Giudice di I grado e invocando le statuizioni di questa



Corte sulla rilevanza delle violenze subite ai fini della pronuncia di addebito.

Osserva il Collegio che la Corte di merito non ha trascurato l'esame di una serie di atti (referto ospedaliero che indica la presenza di una "cute lievemente eritematosa a carico del braccio destro, segno di graffio...", archiviazione della querela a carico del marito) e neppure di prove testimoniali (dell'operatrice del centro antiviolenza cui si era rivolta la convenuta, che ha riferito nei colloqui avuti che la moglie le era apparsa "molto provata" o del padre del marito che aveva riferito che l'appellante gli aveva indicato "comportamenti scorretti" del marito).

La motivazione non tiene conto, però, che la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori.

La sentenza impugnata non si è neppure uniformata al principio, più volte ribadito, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., n. 433/2016 e successive conformi).

E' stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse– non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse (Cass., n. 7388/2017; Cass., n. 35249/2023).

Inoltre, che in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine



di pervenire alla verità processuale. Tra gli indizi va sicuramente annoverata la testimonianza *de relato ex parte actoris* e le relazioni dei Servizi sociali che possono concorrere a determinare il convincimento del giudice; è naturale che ciò si verifichi nelle ipotesi in cui la testimonianza attenga a comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni (Cass., n.1095/1990; Cass., n. 2815/2006; cass., n. 17773/2013 e successive conformi).

**6.**– Con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione del regime sulle spese di giudizio.

**6.1**– Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

**7.**– Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 6 marzo 2025.

Il Presidente  
Alberto Giusti

